

TRIBUNALE DI TERAMO**SEZIONE LAVORO****Ricorso ex art. 414 c.p.c.****con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.****e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c**

Nell'interesse della Prof.ssa **ASTOLFI Stella**, nata ad Atri (TE) il 06/03/1984, residente in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Michelangelo n. 11, (C.F.: STLSLL84C46A488V), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Buonasorte (C.F.: BNSNRC79R07E058Y) del foro di Teramo, sito in Silvi Marina (TE) alla Via Roma n. 457/A, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto, al cui indirizzo pec: enrico.buonasorte@pec-avvocatiteramo.it potranno essere inviate dalla cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento

- **Ricorrente** -

Contro

- **Ambito Provinciale Territoriale di Teramo - Ufficio V**, in persona del Dirigente pro tempore, C.F.: 80004250678, con sede in Teramo, Largo S. Matteo n. 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, C.F. 80006940664, sita presso il Complesso monumentale di S. Domenico, Via Buccio da Ranallo, 67100, L'Aquila (Aq);

- **Resistente** -

- **USR – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Direzione Generale, Ufficio I**, C.F. 93028190663, in persona del Direttore Generale p.t., sito in Via dell'Arcivescovado n. 8, cap 67100, L'Aquila (Aq), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, C.F. 80006940664, sita presso il Complesso monumentale di S. Domenico, Via Buccio da Ranallo, 67100, L'Aquila (Aq);

- **Resistente** -

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito** (c.d. M.I.M., già M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, C.F.: 80185250588, con sede in Roma, alla Via Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, C.F. 80006940664, sita presso il Complesso monumentale di S. Domenico, Via Buccio da Ranallo, 67100, L'Aquila (Aq);

- **Resistente** -



NONCHE'

- eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nelle Graduatorie Provinciali definitive per le Supplenze (GPS) di seconda fascia della provincia di Teramo scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A022, destinatari della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche per l' a.s. 2023/2024 assegnati senza alcuna precedenza e con punteggio inferiore a quello della ricorrente nella provincia di Teramo indicati con preferenza. Autorizzando il sottoscritto difensore alla notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del M.I.M., come da istanza articolata nel prosieguo.

- **Controinteressati** -

AVVERSO

l'esclusione della docente Astolfi Stella da tutti i futuri processi di nomina per l'a.s. 2023/2024 in quanto considerata rinunciataria nel processo di nomina n. 7 del 22/09/23 per non aver manifestato la disponibilità a svolgere uno spezzone orario presso la Scuola Media di Sant'Egidio alla Vibrata;

Per l'accertamento del diritto

della ricorrente all'assegnazione delle supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche ad essa spettanti per l'a.s. 2023/2024 nei posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto all'incarico spettante; con conseguente rettifica in parte equa dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erratamente conferite previa disapplicazione ove occorra degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

FATTO

Con avviso n. 41908 del 12/07/2023, il Ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato l'apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure per l'attribuzione dei contratti di docenza a tempo determinato per l' a.s. 2023/2024 ai sensi dell'art. 5 commi da 5 a 12 del D.l. 22/04/23 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/06/23 n. 74 e dall' articolo 12 dell' O.M. 06/05/22 n. 112, attraverso una procedura telematica ed interamente informatizzata.

Si tratta della domanda avente ad oggetto l'attribuzione delle supplenze al personale docente dalle graduatorie provinciali (GPS) per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale/fino al termine delle attività didattiche.

In data 27 luglio 2023 la prof.ssa Astolfi presentava istanza telematica sulla piattaforma on-line del Ministero dell'Istruzione – protocollo n. “**m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.10227728.27-07-2023**” finalizzata all'assegnazione per l'a.s. 2023/2024 delle supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1).

L'odierna ricorrente, nella domanda d'inserimento per la classe di concorso A022 nella scuola



secondaria di primo grado esprimeva le preferenze richieste nonché le sedi scolastiche con indicazione per ognuna del tipo di contratto (Annuale o sino al termine delle attività didattiche) e solo per alcune di esse anche gli incarichi a spezzoni.

All'esito delle verifiche relative alla corretta compilazione della domanda, la deducente veniva inserita nelle GPS definitive (Graduatorie Provinciali di Supplenza per la classe di concorso A022 per la Provincia di Teramo) alla posizione n. 101 con n. 71 di punteggio (cfr. doc 2).

L' Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo/Ambito Territoriale di Teramo – Ufficio V-, ultimate le procedure di assegnazione in ruolo e di assegnazione straordinaria, in data 28/09/2023 nel processo di nomina n. 8 assegnava una supplenza annuale presso l'istituto Scolastico di Silvi Marina “Centro Territoriale n. 3” ad una docente Settepanella Sara con una posizione in graduatoria n. 106 e con 69 di punteggio.

Ebbene, in data 29 settembre 2023, la mia assistita inviava un e-mail all'Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo con il chiaro intento di ricevere le dovute delucidazioni al riguardo in merito alla nomina di altro candidato in posizione inferiore alla sua nella graduatoria (doc. 3).

In data 02/10/2023 la ricorrente, non ricevendo alcun riscontro alla sua richiesta, decideva di contattare telefonicamente l'Ufficio competente.

In detta circostanza, la Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo comunicava che si trattava, nel caso specifico, di un'istituzione scolastica dove si effettuavano lezioni serali, in pratica una scuola serale che non era stata inserita dalla Astolfi tra le preferenze nella compilazione della domanda.

Non solo, in data 03/10/2023 la prof.ssa Astolfi riceveva una e-mail dall'USP di Teramo nella quale si comunicava: “....***Nel caso specifico lei risulta per classe di concorso A022 ESCLUSA in quanto candidato rinunciatario di proposta di nomina su processo di nomina n. 7. In tale processo la disponibilità era nella scuola TEMM83001Q OM. COMPR. Sant'Egidio, di uno spezzone orario di 14 ore; dato che lei, per la suddetta scuola non ha espresso alcuna preferenza, il sistema ha individuato altro candidato e nelle successive convocazioni della classe di concorso A022 non sarà presa in considerazione la sua domanda***” (cfr. all. 4).

Ebbene, solamente dopo aver ricevuto tale comunicazione, la docente Astolfi apprendeva con evidente stupore che in data 22/09/23 era stato avviato il processo di nomina n. 7 relativo all'assegnazione di uno spezzone di 14 ore presso la scuola TEMM83001Q OM. COMPR. Sant'Egidio alla Vibrata (TE) e di essere stata, in detta occasione, esclusa da tutti i futuri processi di nomina per la classe di concorso A022 essendo risultata “rinunciataria” per **non aver espresso per la scuola TEMM83001Q OM. COMPR. Sant'Egidio, alcuna preferenza.**

Cosa non vera.

Infatti, nella domanda di inserimento delle supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche,



per l'Istituto scolastico di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - TEMM83001Q – la docente Astolfi indicava la preferenza per il tipo di contratto “annuale e fino al termine delle attività didattiche” escludendo solamente la tipologia – spezzone -.

A fronte dell'intervenuta estromissione dalle future convocazioni da GPS per la classe di concorso A022, la ricorrente proponeva reclamo in data 04/10/23 (cfr. all. 5) mediante il quale denunciava l'illegittima esclusione dalle stesse, chiedendo allo stesso tempo il suo immediato reinserimento tra i supplenti aspiranti candidati ad una cattedra annuale in relazione alle future nomine per l'anno scolastico in corso.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo / Ambito Provinciale Territoriale di Teramo – Ufficio V dal canto suo, con comunicazione inviata a mezzo pec allo scrivente in data 11/10/2023 (cfr. all. 6) ribadiva l'esclusione della prof.ssa Astolfi da tutti i futuri processi di nomina per il corrente anno scolastico adducendo come motivazione l'essere risultata “rinunciataria” in occasione del processo di nomina n. 7 per non aver manifestato nella domanda la disponibilità a svolgere uno spezzone orario (nel caso di specie, si tratta di 14 ore) presso la Scuola Media di Sant'Egidio alla Vibrata (diversamente da quanto motivato nella e-mail del 03/10/23 dove si parlava di assenza di preferenze espressa per l'Istituto scolastico in questione), ribadendo, altresì che: “ *Ai sensi dell'art. 12, comma 10, dell'O.M. n. 112/2022, la rinuncia al processo di nomina così formatasi ha conseguentemente determinato sia l'assegnazione della supplenza di 14 ore ad altra candidata (posizione n. 102) sia l'esclusione della Dott.ssa Astolfi da tutti i futuri processi di nomina per il corrente anno scolastico – come accaduto nel processo n. 8 del 28/09/2023 – in favore degli aspiranti collocati in posizione successiva nella corrispondente graduatoria*”.

Tutto questo è assurdo.

La comminata esclusione dalla classe di concorso A022 per la scuola secondaria di primo grado della prof.ssa Astolfi dalle future tornate di nomina e/o assegnazioni delle supplenze operate dall'USR – Ambito Territoriale di Teramo è all'evidenza illegittima per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO:

1) SULL'ERRATO E/O ANOMALO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO; ILLEGITTIMITA' DELL'ALGORITMO UTILIZZATO PER LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI ASSEGNAZIONE DELLE SUPPLENZE;

Va premesso che per l'a.s. 2023/2024 la presentazione delle domande e la successiva procedura di assegnazione delle sedi si è svolta ai sensi degli artt. 12 e ss. O.M. n. 112 del 2022 (cfr. all. 7), ovvero, con modalità telematiche ed informatizzate basate sull'utilizzo di un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.

A viziare la contestata esclusione concorre l'illegittimità dell'algoritmo stesso, il cui anomalo



funzionamento ha evidenziato molteplici criticità, generando inevitabilmente un caos totale in fase di nomina.

Orbene, secondo quanto denunciato da altri aspiranti in casi simili, pare che il suddetto algoritmo abbia completamente ignorato alcuni docenti considerandoli irragionevolmente ed illegittimamente rinunciari perché nel turno di nomina precedente non avevano indicato alcune preferenze di orario o di assegnazione sede.

Ed è qui che verosimilmente deve collocarsi il punto nodale della controversia.

Va fatto evidenziare al riguardo che la mancata assegnazione non può integrare di per sé rinuncia alla procedura di conferimento, né all'incarico.

L'art. 12 c. 4 O.M. n. 112/2022 prevede infatti che: ***“la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2 c. 4 lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento; Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.***

Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologia di posto cui abbia titolo ed al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi ed alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

Ebbene, ai sensi della citata disposizione normativa il candidato che non abbia indicato sedi, classi di concorso o tipologie di posto, non può considerarsi rinunciatario per l'intera procedura ma solo ed esclusivamente per le “preferenze non espresse”.

In tali casi, dunque, il docente potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina in quanto l'art. 12 c. 4 D.M. n. 112/2022 non prevede una ipotesi di rinuncia all'intera procedura per il caso in cui egli abbia semplicemente omissso di indicare la preferenza del tipo di sede o peggio ancora della sola durata del contratto.

La previsione regolamentare contempla chiaramente tre tipi di rinuncia che si possono così indicare: **1) rinuncia alla procedura; 2) rinuncia all'incarico; 3) rinuncia alla sede.**

La prima, ossia la **rinuncia alla procedura**, è quella del docente che ha omissso di presentare l'istanza telematica e che, dunque, deve considerarsi “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento per l'a.s. 2023/2024 e non potrebbe ovviamente mai rivendicare alcun incarico di supplenza GPS per quell'anno.

La seconda, ossia la **rinuncia all'incarico**, è quella del docente che ricevuta una proposta di



contratto a tempo determinato, si determina a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo; In tal caso la condotta del docente rinunciario si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. Egli, dunque, verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

L'ultima ipotesi – nella cui fattispecie appare sussumibile l'odierna controversia – si verifica nel caso in cui il docente ha tempestivamente presentato domanda così mostrando un chiaro interesse a partecipare alla procedura ma si è reso disponibile ad essere assunto solo per incarichi ad orario completo di 18 ore.

Dunque, se i primi due tipi di rinuncia determinano l'esclusione dalla procedura, la terza no.

Questo perchè la docente Astolfi non ha rinunciato ad alcun incarico in quanto nessun incarico le è stato assegnato.

Appare evidente, dunque, l'errore interpretativo (sul concetto di rinuncia) in cui è incorsa l'amministrazione scolastica.

In sostanza, secondo il meccanismo di nomina utilizzato, la mancata indicazione del contratto a spezzoni determina una sorta di rinuncia che impedisce di partecipare anche alle operazioni di nomina successive.

L'ufficio scolastico ha dichiarato nella sua nota che la ricorrente non poteva ottenere il posto all'Istituto scolastico di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - TEMM83001Q – in quanto trattavasi di “spezzone”, da lei non scelto in sede di preferenza, comportando ciò la sua esclusione dai futuri processi di nomina per l'a.s. 2023/2024.

Orbene, come risulta dall' O.M. n. 112/2022 **le preferenze sono espresse per sedi, classi di concorso e tipologia di posto** che a sua volta si differenzia in **posto comune o sostegno su incarico annuale e fino al termine della attività didattiche**.

Pertanto, la “scelta spezzone” utilizzata dal Ministero per escludere in toto la ricorrente non solo dalla nomina a cui partecipava ma da tutti gli incarichi a venire è assolutamente illegittima in quanto non contemplata dalla stessa Ordinanza Ministeriale, che regola l'assegnazione degli incarichi.

La condotta assunta nei confronti della ricorrente è altresì illogica oltre che manifestamente ingiusta perchè finisce col tradire i principi che governano l'utilizzo delle graduatorie favorendo soggetti con il punteggio inferiore a quelli rimasti esclusi in spregio al merito, alle competenze ed ai titoli che pur nell'osservanza del principio dello scorrimento devono comunque condurre all'assegnazione delle nomine in favore dei docenti con il maggiore punteggio e collocati nelle posizioni più alte proprio a garanzia e valorizzazione del merito e dell'esperienza maturata negli anni, che trovano il loro oggettivo riflesso nella relativa collocazione in graduatoria.

Va dunque rilevato che, l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle



supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato, posto che il principio del merito è un principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A..

Nel caso di specie, la ricorrente è stata considerata “rinunciataria” e pertanto esclusa da tutti i futuri processi di nomina per il corrente anno scolastico, a vantaggio di altri aspiranti con minor punteggio e privi di precedenza.

E' palese, dunque, la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione per il tramite della violazione del principio meritocratico.

Posto che l'assegnazione degli incarichi deve privilegiare il candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria, non può che affermarsi che l'esclusione della docente Astolfi dai futuri decreti di nomina sia dovuto ad un errore del sistema informatico e, in modo particolare, dell'algoritmo che operando su una graduatoria falsata, ha fatto sì che l'esponente non fosse più assegnataria di alcun contratto, a tutto vantaggio di chi ha punteggi inferiori al suo.

Ciò ha determinato l'esclusione automatica dall'intera procedura; in altri termini, la mancata indicazione limitatamente all'Istituto scolastico di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - TEMM83001Q – della disponibilità ad accettare incarichi di supplenza su spezzone orario è stata interpretata dal sistema come rinuncia ad accettare incarichi anche annuali presso tutte le sedi indicate nella domanda.

Ebbene, la ricorrente, si ribadisce ancora una volta, non ha rinunciato ad alcuna proposta di assunzione né ha rinunciato ad alcun incarico attribuito ma al contrario con la domanda essa ha chiaramente e correttamente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina, sicchè non avrebbe potuto essere ritenuta in alcun modo e per nessuna ragione rinunciataria ai fini del conferimento di futuri incarichi.

Tutte queste irregolarità e illegittimità hanno causato alla ricorrente notevoli danni, sia esistenziali che materiali, di cui si chiede all'On. Tribunale adito il risarcimento da quantificare anche in via equitativa, atteso che è implicito il grave nocumento che provoca il permanere della sopra descritta situazione.

SULL'ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito, apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

SUL FUMUS



Quanto al *fumus*, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazioni e violazioni di legge.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di assegnazione incarico introdotta dall' O.M. n. 112/2022 che ha incredibilmente reso possibile che proprio i docenti più qualificati, con maggior punteggio e, quindi, con maggiore esperienza nelle rispettive classi di concorso venissero penalizzati in maniera pesantissima; Anche in questo caso in completo spregio del principio della meritocrazia e della graduatoria i docenti delle GPS con maggior punteggio sono stati ulteriormente lesi.

Come nel caso dell'odierna ricorrente, la quale si vede superare da candidati con minor punteggio e con posizione in graduatoria inferiore alla sua per il semplice fatto di essere stata illegittimamente esclusa dai futuri processi di nomina a casua del mancato inserimento di uno “spezzone” orario nell'Istituto scolastico di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - TEMM83001Q –.

SUL PERICULUM

Quanto al periculum in mora, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente è destinata a subire a causa di una scellerata decisione assunta nei suoi confronti.

E' da ritenere in ogni caso che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe alla stessa un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che la stessa è costretta a vivere in virtù dell'illegittima decisione di escluderla dalle future convocazioni per il corrente anno scolastico.

La ricorrente è destinata a subire il gravissimo danno legato alla sua esclusione, in quanto ritenuta ingiustamente rinunciataria dalla graduatoria GPS, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità.

Requisito dell'urgenza è ancor più evidente laddove si consideri che, in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente con chiamate annuali per l'a.s. 2023/2024, perdendo oltre alla retribuzione anche il relativo punteggio (12 punti) che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

Gli illegittimi “scavalcamenti” nelle graduatorie GPS che la Astolfi rischia di subire, dando luogo alla mancata maturazione dei punteggi, producono effetti di trascinamento negli anni successivi a loro volta generativi, oltre che di perdita di chance materialmente irreversibili, di conseguenze risarcitorie assai difficilmente ricostruibili nella loro entità “a posteriori”.

Per tutto quanto sopra esposto, la Prof.ssa Astolfi Stella, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE



che l'On.le Tribunale adito rigettata ogni istanza contraria, eccezione e difesa, voglia:

in via cautelare:

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a partecipare ai futuri processi di nomina per il corrente anno scolastico;
- per l'effetto, **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la revoca del provvedimento di esclusione della docente Astolfi da tutti i futuri processi di nomina per il corrente anno scolastico – come accaduto nel processo n. 8 del 28/09/2023 – in favore degli aspiranti collocati in posizione successiva e con punteggio inferiore nella corrispondente graduatoria.
- **nel merito:** previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, il reinserimento della ricorrente tra i supplenti aspiranti candidati ad una cattedra annuale e/o fino al termine delle attività didattiche in relazione alle future nomine da graduatorie GPS per l'a.s. 2023/2024, relativamente alla classe di concorso A022 per la scuola secondaria di primo grado.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria, si producono mediante deposito telematico i seguenti documenti, di cui si chiede l'ammissione:

- 1) Espressione preferenze supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche presentata dalla ricorrente in data 27/07/23;
- 2) Graduatoria definitiva GPS per la classe di concorso A022 Scuola secondaria di primo grado;
- 3) E-mail inviata dalla Prof.ssa Astolfi in data 29 settembre 2023;
- 4) E-mail del 03/10/2023 dell'USP Teramo;
- 5) Reclamo del 04/10/2023;
- 6) Comunicazione inviata a mezzo pec in data 11/10/2023 dall' Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo / Ambito Provinciale Territoriale di Teramo – Ufficio V;
- 7) O.M. 112/2022;

ISTANZA DI NOTIFICAZION AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrale contraddittorio con tutti gli spiranti già inseriti nelle vigenti GPS di II fascia definitive per la provincia di Teramo per la classe di concorso A022 (scuola secondaria di primo grado) pubblicate sul sito istituzionale dell'A.P.T. Teramo per il 2023/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emandando decreto di fissazione udienza.



Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, si chiede che il Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzi la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella relativa sezione dedicata alle pubblicazioni.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad Euro 259,00.

Silvi, 30 ottobre 2023

Avv. Enrico Buonasorte

